

STATUTO

LA RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIALE GIUSEPPE
VERDI 16

Numero REA: SA - 498093

Codice fiscale: 06111670656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Racc. n.14017	
	STATUTO	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381 e del d.lgs 3 luglio 2017, n.112 è costituita una società cooperativa sociale denominata	
	"LA RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	Cooperative, nonché le disposizioni in materia di imprese sociali di cui al D. Lgs 112/2017	
	e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno, all'indirizzo risultante	
	dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111	
	ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo	
	amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici	
	e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre	
	l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza dell'assemblea dei soci.	
	La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta),	
	ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo	
	mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la	
	propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal	
	regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società ed i soci.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione	
	privata, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale dei soci attraverso attività produttive, mediante le quali	
	anche realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate (ai sensi	
	dell'art.1, comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n.381 e successive modifiche	
	ed integrazioni).	
	La società persegue anche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del	
	D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112.	
	La società ha l'obbligo di iscriversi al Registro regionale del Terzo settore - Sezione	
	cooperative sociali istituito ai sensi della Legge n. 381 dell'8/11/1991 e del D.Lgs 3 luglio	
	2017, n. 112.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' inoltre quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge , ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	

	La società potrà svolgere tutte le possibili attività di promozione umana finalizzati al raggiungimento di detti scopi sociali mediante interventi educativi, culturali, riabilitativi, di prevenzione e di sostegno al disagio conclamato, rivolti ad ogni essere umano.	
	Nello specifico si prevedono le attività di seguito elencate: I) Area "attività e servizi generali":	
	- gestione di comunità residenziali educative per minori;	
	- esercizio di attività in strutture residenziali per anziani;	
	- esercizio di attività per strutture residenziali per ragazze madri, bambini e ragazzi con genitori tossicodipendenti, patologie invalidanti o indigenti, persone colpite da non autosufficienza fisica o portatori di handicap fisici e mentali o comunque svantaggiate;	
	- pianificazione, programmazione e progettazione in materia sociale, sanitaria ed educativa;	
	- promozione, istituzione e gestione di osservatori locali, regionali, nazionali, su specifiche tematiche sociali, sanitarie o educative;	
	- collaborazione, promozione e coordinamento di reti inter-istituzionali, uffici di piano di zona, consulte e consorzi di enti;	
	- segretariato sociale;	
	- servizi sociali e psico-pedagogici;	
	- percorsi di formazione di base e di specializzazione per volontari ed operatori del campo sociale, sanitario ed educativo;	
	- sostegno alla ricerca scientifica e promozioni di ricerche di carattere psicologico, pedagogico, sanitario, giuridico e pubblicazione degli studi;	
	- concorsi o borse di studio su temi attinenti al proprio scopo sociale, con formazione di graduatorie e riserva di pubblicazione delle opere pervenute;	
	- attività editoriale relativamente all'elaborazione contenutistica e pubblicazione di sussidi, riviste, studi ed approfondimenti relativi alle tematiche sociali, sanitarie ed educative;	
	- conferenze, convegni, seminari, manifestazioni e quant'altro possa contribuire alla diffusione, alla sensibilizzazione ed all'approfondimento delle diverse tematiche della problematica sociologica, pedagogica, psicologica e riabilitativa;	
	- attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza relativamente alle tematiche della pedagogia, sociologia, psicologia e riabilitazione;	
	- formazione e sostegno all'inserimento lavorativo;	
	- "gruppi appartamento" per portatori di handicap fisici, mentali e persone svantaggiate;	
	- centri di aggregazione per portatori di handicap fisici, mentali e persone svantaggiate;	
	- attività d'integrazione sociale (banca del tempo, progetti nelle scuole, eccetera);	
	- assistenza domiciliare, anche integrata con i servizi sanitari;	
	- centri diurni con finalità di intrattenimento e socializzazione, rieducazione psicofisica, corsi di attività motoria, corsi di geragogia;	
	- organizzazione e valorizzazione del tempo libero (sale letture, sale gioco, cineforum, attività sportive, ecc.);	
	- laboratori (teatrali, antichi mestieri, musicali, grafico/pittorici ed altri);	
	- cura personale (pasti completi, servizi di lavanderia, ecc.)	
	- centri diurni specializzati per persone colpite da non autosufficienza fisica o affette da disabilità fisica e/o intellettuale, persone socialmente svantaggiate;	
	- servizi di sostegno alla domiciliarità e di trasporto, teleassistenza;	
	- mini alloggi per persone colpite da non autosufficienza fisica, portatori di handicap mentali e/o fisici, persone svantaggiate con difficoltà organizzative (allocazione geografica dell'abitazione o fatiscenza, ecc.);	
	- promozione e coordinamento di attività di auto-mutuo aiuto tra persone colpite da non autosufficienza fisica, per portatori di handicap mentali e/o fisici o comunque svantaggiate;	
	- soggiorni marini, montani o in altre località di interesse culturale o termali;	

	- assistenza agli anziani colpiti da non autosufficienza fisica;	
	- pet therapy;	
	- campagne di sensibilizzazione ed informazione per la prevenzione dei rischi e di educazione alimentare;	
	II) Area "contrasto alla povertà":	
	- collaborazione con gli Enti pubblici e privati nella progettazione, gestione e coordinamento delle attività di sostegno al reddito (reddito minimo di inserimento, ecc.);	
	- miglioramento delle condizioni abitative;	
	- servizi di accompagnamento ed integrazione sociale;	
	- promozione dell'autonomia economica;	
	- corsi di formazione professionale, sportello di orientamento occupazionale, consulenza alla creazione di impresa e tutoraggio nella fase di start-up;	
	- sportello di orientamento alle istituzioni, sportelli "di strada", promozione delle pari opportunità;	
	- progetti personalizzati di recupero o riabilitazione e reinserimento sociale;	
	- collaborazione con Enti pubblici e privati nella progettazione, gestione e coordinamento delle attività di reinserimento sociale e di individuazione delle soluzioni abitative adeguate alla disabilità mentale o fisica;	
	- informazione e orientamento positivo al conseguimento dei diritti e di sostegno all'empowerment sociale delle persone disabili;	
	- campagne informative sul sistema dei servizi e sulle modalità di accesso, sui diritti e sui doveri di cittadinanza;	
	- cooperazione allo sviluppo mediante la promozione di ogni forma di attività volta a tale scopo, come ad esempio il commercio equo e solidale, la finanza etica, il consumo critico, le micro realizzazioni, la sensibilizzazione, informazione, formazione;	
	- attività di lavoro manuale e di servizi in genere a favore anche di Enti pubblici e privati, di imprese ed aziende, anche finalizzata alla vendita diretta dei prodotti artigianali di tali attività;	
	- prestazione di servizi di pubblica utilità di qualsiasi natura, in regime di convenzione e di appalti con Enti pubblici territoriali, con particolare riguardo a quelli di manutenzione e custodia di edifici e spazi verdi attrezzati e non, sia pubblici che privati;	
	- lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La cooperativa inoltre potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali , ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività. Per l'attuazione dei fini sociali, la cooperativa provvede alla promozione, organizzazione, realizzazione, distribuzione e gestione dei seguenti servizi, anche a domicilio, ove necessario:	
	- l'organizzazione e la gestione, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, di iniziative a carattere socio-culturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, per il tempo libero, per intrattenimento e spettacolo, ecc., tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà e consentire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone socialmente svantaggiate e/o disagiate;	
	- lo svolgimento di attività - industriali e/o commerciali e/o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche lavoratori e/o soci della cooperativa;	
	- la promozione e la gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, etc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere ed il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;	

	- lo svolgimento, diretto o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, di attività produttive di manipolazione e trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere, nonché provvedere alla fornitura di servizi, anche attraverso la gestione di punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci;	
	- lo svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti prevalentemente provenienti dal commercio equo e solidale o da produzione biologica a mezzo di gestione di bar, servizio di ristorazione e catering;	
	- la gestione e la manutenzione di aree di parcheggio pubblico a pagamento appartenenti ad enti pubblici o privati;	
	- la fornitura e la gestione, per conto proprio e per conto terzi (enti pubblici e privati), di servizi connessi alla balneazione sulle spiagge (libere o in concessione), anche attraverso la gestione di servizi di tipo ludico, ricreativo, ristorativo e/o sportivo;	
	- la gestione di attività di tipo ludico-ricreativo da esercitarsi sia in spazi al chiuso che all'aperto, fornendo servizi connessi all'attività di cui innanzi;	
	- promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della Cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della Unione Europea;	
	- attività di formazione e consulenza, attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- erogazione di servizi e svolgimento di attività per persone in condizioni di disagio psichico o deistituzionalizzate;	
	- gestione di asili nido, ludoteche, spazi all'aperto o chiusi, pubblici o privati, attrezzature per attività sportive o di libero svago; organizzazione di viaggi, gite, colonie, soggiorni climatici, feste, incontri per l'infanzia, per gli anziani e per gli infermi;	
	- gestione di istituti senza scopo di lucro per l'accoglimento di soggetti disposti al cambiamento e al recupero, organizzazione e gestione di conferenze, incontri, seminari, mostre, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei (stampa, audiovisivi, cineforum, radio e simili) per il conseguimento degli scopi sociali;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- progettazione e gestione di interventi sociali e socio-educativi per conto proprio e per conto terzi (enti pubblici e privati); progettazione e gestione di attività di ricerca e di progetti formativi, corsi di formazione e di aggiornamento professionale su temi inerenti alle attività di cui sopra; gestione di biblioteche e centri di documentazione;	
	- produzione, acquisto e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisive, libri e simili, anche mediante strumenti multimediali inerenti all'oggetto sociale;	
	- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico e culturale;	
	- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;	
	- attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dello Stato, o di enti pubblici e privati;	
	- gestione di asili nido aziendali, mense, catering, organizzazione di convegni e fiere, di congressi scientifici sui temi dell'innovazione in medicina, dell'assistenza sociale e del welfare in generale, attivazione di ogni iniziativa utile alla crescita della coscienza ecologica, attraverso ogni tipo di manifestazione, compresa la gestione delle fattorie ecologiche e didattiche, e la valorizzazione, distribuzione e pubblicizzazione dei prodotti tipici, biologici e derivanti dal lavoro di imprese cooperative che impieghino persone svantaggiate al fine del reinserimento lavorativo; in particolare, la cooperativa si occuperà	

	di partecipare alle risorse provenienti dalle leggi nazionali ed europee, ex lege n. 328/2000	
	e simili, e gestirle, formulando progetti ad hoc che prevedano l'impiego di persone svantaggiate specialmente sotto il profilo cognitivo e mentale, per l'utilizzo e la	
	valorizzazione delle risorse materiali ed immateriali del territorio;	
	- l'attivazione di corsi e procedure di riattivazione psicosociale.	
	La Cooperativa, per la realizzazione delle finalita' sociali, puo' accettare incarichi, collaborare o stipulare convenzioni per conto e/o con persone, enti pubblici e privati,	
	partecipare ai pubblici appalti, anche partecipando alla costituzione di fondazioni aventi fini connessi a quelli suindicati. Puo' fruire di contributi e compiere tutte le operazioni atte	
	a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi inoltre di tutte le provvidenze previste dalla normativa vigente.	
	E' fatto divieto alla cooperativa di svolgere attivita' diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente connesse. La cooperativa, pertanto, potra', nei limiti	
	previsti dalla legge, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', enti od organismi in genere che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri e compiere, in forma	
	diretta o indiretta, tutte le operazioni immobiliari e commerciali che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la societa' puo' compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari inerenti allo scopo sociale, ivi compresa la contrazione di mutui	
	garantiti da ipoteche, garanzie e vincoli, fare richieste di operazioni di credito agevolato, di finanziamento agevolato ed in conto capitale in base alle leggi dello Stato, delle Regioni e	
	dell'Unione Europea.	
	Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' ricevere liberalita'	
	e prestiti dai Soci e da terzi secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea dei Soci.	
	La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualita' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi	
	che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.	
	La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una	
	sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n.	
	481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.	

	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
	TITOLO II - SOCI
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA
	DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. E' fatto divieto, senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.
	Possono essere ammessi dall'organo amministrativo nei limiti previsti dalla legge, nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
	a) alla loro formazione professionale;
	b) al loro inserimento nell'impresa.
	Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	

	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.	
	Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di	

	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative. Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo. Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote	
	d) dalla riserva straordinaria	

	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14 - Sono organi della società: l'Assemblea dei Soci;	
	Il Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale;	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spediti o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione puo' essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	

	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità';	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in	
	presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità';	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio	
	l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società';	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;	
	p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piu'	
	uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge	
	o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli,	
	astenuiti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 16 - La società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	

	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili	
	Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, ma la maggioranza degli	
	Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre	
	all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i	
	quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 17 - Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società' ed ha facoltà' di compiere tutti gli atti che	
	ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei	
	soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, con procura, nominare procuratori della società' per	
	determinati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 18 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente	
	e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già' provveduto l'assemblea dei	
	soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché' in Italia, nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando	
	ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal	
	revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione e' fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del	
	Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la	
	riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.	
	La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora	
	siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal	
	Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere	
	piu' anziano d'età'.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per	
	videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare l'identità' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della	
	società', nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il	
	Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza	
	degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei	
	presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può' delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte	
	singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i	
	limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli	
	amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice	

	civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente se nominato, e' attribuita la rappresentanza legale della società' con firma libera. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità'.	
	ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonche' una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo	

	separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.	
	ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 26 – La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società' in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.	
	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	

16 di 17

17 di 17